



## IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VACALLO

Richiamate le disposizioni della legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata in seguito LT)

## DECRETA

**1. Rate e scadenze dell'imposta comunale (art. 240 LT)**

La riscossione dell'imposta comunale per l'anno fiscale 2022 avviene in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate applicando il 90% all'ultima tassazione comunale o sull'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza/pagamento delle singole rate dell'imposta comunale sono fissati come segue:

<i>no. rata</i>	<i>scadenza</i>	<i>termine di pagamento</i>
1a rata di acconto	31.03.2022	30.04.2022
2a rata di acconto	31.05.2022	30.06.2022
3a rata di acconto	31.07.2022	31.08.2022
4a rata a conguaglio		a partire dal 2023, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT

**2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, il pagamento è remunerato alle condizioni del punto 3.

**3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)**

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**4. Modalità e addebito spese**

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**5. Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5 %

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**6. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)**

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.

**7. Validità temporale dei tassi di interesse**

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2022.


Il tasso d'interesse di ritardo del punto 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2022.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio della procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**8. Per tutte le altre disposizioni in materia si fa riferimento alla legge tributaria e al decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali dell'anno corrente.**

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco  
Marco Rizza



Il Segretario  
Filippo Pezzati

Vacallo, il 21 gennaio 2022 (RM 1072 del 17 gennaio 2022)

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni.